

Regio Decreto 12 ottobre 1933, n. 1364

Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti¹
(Pubblicato nella G.U. 31 ottobre 1933, n. 253)

PARTE PRIMA

Ammissione all'impiego e carriera

Capo I

Nomina

1. L'ammissione nella carriera di concetto avviene mediante concorso per titoli ed esame per il grado di aiuto-referendario fra gli impiegati di gruppo A di altre amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte dei conti, provvisti del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B.

Agli effetti dell'ammissione al concorso per la carriera di concetto il servizio eventualmente prestato nel gruppo B dagli impiegati di gruppo A delle altre amministrazioni è valutabile per metà della sua durata ma per non più di due anni; per il personale di revisione della Corte gli eventuali servizi prestati presso altre amministrazioni dello Stato si calcolano per tutta la durata se di gruppo A e per non oltre quattro anni se di gruppo B².

2. L'ammissione nelle carriere di revisione³ e d'ordine⁴ avviene mediante pubblico concorso per esame.

3. Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte dei conti debbono far pervenire, al segretariato generale, la domanda di ammissione al concorso nel termine stabilito dal relativo bando.

La domanda, rivolta al presidente della Corte, deve essere firmata dal candidato, con l'indicazione della paternità e del domicilio o della residenza e corredata dei seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960⁵, e non sia privo del godimento dei diritti politici;
- c) certificato del podestà del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica;
- d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
- e) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al partito nazionale fascista o ai fasci giovanili di combattimento, nonché la data dell'iscrizione⁶;
- f) certificato rilasciato o da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Al certificato predetto deve essere unita la fotografia del candidato munita del visto dell'autorità comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso;

¹ Emanato in virtù dell'art. 32, L. 3 aprile 1933, numero 225, che recava modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti.

² La carriera di concetto è stata unificata con la carriera di magistratura per effetto dell'art. 10, L. 21 marzo 1953, n. 161. Per l'ammissione alla magistratura della Corte vedi, ora, l'articolo 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

³ Ora, carriera del personale di segreteria e di revisione, distinta in carriera direttiva e carriera di concetto per effetto dell'art. 16, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

⁴ Ora, carriera esecutiva per effetto dell'art. 1, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, recante norme sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, trasfuso nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

⁵ Recava norme sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato. Vedi ora l'art. 2, penultimo comma, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

⁶ Detto certificato non è più richiesto, in seguito alla soppressione del Partito nazionale fascista, operata con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704

- g) foglio di congedo illimitato o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
- h) titolo di studio prescritto;
- i) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Il candidato deve dare inoltre notizia dei servizi eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche.

Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) gli aspiranti che siano già impiegati dello Stato.

La domanda e i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) e f), debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del decreto che indice il concorso e quelli di cui alle lettere a), b), c) e f) debbono essere debitamente legalizzati⁷.

4. I concorrenti debbono aver compiuto l'età di 18 anni alla data del decreto che indice il concorso e non aver superato il limite massimo di età stabilito per il gruppo cui aspirano.

Il limite massimo predetto per il gruppo A⁸ è di anni 35, elevato a 39 per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex-combattenti decorati al valor militare; per i gruppi B e C⁹ è rispettivamente di anni 30 e 25 elevati a 35 ed a 30 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed a 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli excombattenti decorati al valor militare, salvo il disposto dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227¹⁰.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al partito nazionale fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, come sopra stabilito, una proroga pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, essi appartennero al partito¹¹.

5. I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli precedenti sono:

1° per i concorsi della carriera di concetto: diploma di laurea od altro titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti d'istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo A dell'amministrazione statale esclusi i ruoli tecnici¹²;

2° per i concorsi della carriera di revisione: i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione nelle carriere di gruppo B dell'amministrazione statale¹³;

3° per i concorsi della carriera d'ordine: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente¹⁴.

6. Indipendentemente da quanto risulti dai certificati richiesti dal bando di concorso, potrà provvedersi ad indagini dirette sulla condotta morale, civile e politica del candidato, nonché all'accertamento della sua idoneità fisica all'impiego.

⁷ Per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali vedi, ora, D.P.R. 24 giugno 1954, n. 368

⁸ La carriera di concetto (gruppo A) è stata unificata con quella di magistratura, per effetto dell'art. 10, L. 21 marzo 1953, n. 161

⁹ Il gruppo B (personale di revisione) è stato trasformato in carriera di concetto per effetto degli articoli 1, 30 e 77, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16 trasfuso nel T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivamente in carriera del personale di segreteria e di revisione, distinta in carriera direttiva e carriera di concetto, in virtù dell'art. 16, L. 20 dicembre 1961, n. 1345. Il gruppo C (personale d'ordine) è stato trasformato in carriera esecutiva per effetto degli artt. 1, 39 e 80, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16

¹⁰ Elevava i limiti di età per l'ammissione agli impieghi. Vedi, ora, l'art. 200, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

¹¹ I diritti e le preferenze per meriti fascisti ai fini della nomina ad impieghi, della progressione in carriera, del trattamento economico in servizio e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato sono stati soppressi per effetto dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 301, relativo alla revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

¹² Per l'accesso alla magistratura della Corte, vedi, ora, l'art. 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345. Vedi, anche, la nota 4 all'art. 1

¹³ Per l'accesso alla carriera di segreteria e di revisione, vedi, ora, l'art. 17, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

¹⁴ Per l'accesso alla carriera esecutiva vedi, anche, l'art. 182, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

7. Gli impiegati di gruppo A delle altre amministrazioni dello Stato che aspirino all'ammissione nella carriera di concetto ¹⁵, debbono allegare alla domanda, oltre ai documenti prescritti ed ai titoli che ritengano di produrre, copia dello stato matricolare contenente anche le qualifiche.

A cura del segretario generale sarà richiesta alle amministrazioni cui gli aspiranti appartengono una relazione particolareggiata dei servizi da essi prestati dalla quale dovrà anche risultare se a loro carico siano in corso procedimenti disciplinari.

Per le amministrazioni che non attribuiscono qualifiche sarà richiesto anche un rapporto informativo che ne tenga luogo.

I concorrenti che appartengono al personale di gruppo B della Corte dei conti debbono presentare la domanda al segretario generale.

A cura di questo verrà accertato se i candidati, qualunque sia l'amministrazione cui appartengano, si trovino nelle condizioni volute dalla legge e dal presente regolamento per poter partecipare al concorso.

8. Il presidente della Corte con ordinanza non motivata e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

9. ¹⁶.

10. Nei concorsi per l'ammissione alle singole carriere si applicano le norme generali vigenti in materia di preferenza a parità di merito.

11. I concorrenti, che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Il presidente, sentito il consiglio di presidenza, ha facoltà di proporre per la nomina, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti dichiarati idonei in luogo di coloro che rinunciano all'ufficio o siano dichiarati dimissionari ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento prima di assumere servizio.

Con le stesse forme ha inoltre la facoltà di proporre, sempre nell'ordine della graduatoria, la nomina ai posti che fossero disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima o si rendessero tali entro sei mesi dalla data stessa, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

12. Per le nomine non derivanti da concorso, secondo le disposizioni vigenti, la proposta è fatta dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione ed il consiglio di presidenza.

13. I vincitori del concorso per i posti di gruppo A sono nominati aiuti referendari (grado 9°) ¹⁷.

I vincitori dei concorsi per i gruppi B e C ¹⁸ sono nominati rispettivamente vice-revisori in prova e alunni d'ordine in prova ¹⁹ per un periodo di esperimento della durata di sei mesi.

Coloro che allo scadere del periodo suddetto siano riconosciuti dal consiglio di amministrazione meritevoli per capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati, sentito il consiglio di presidenza, ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli.

Per coloro che non siano stati riconosciuti meritevoli della nomina a ruolo, il periodo di esperimento potrà essere prorogato, con decreto del presidente, sulla proposta del consiglio di amministrazione, per altri sei mesi, al termine dei quali essi saranno nominati ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli, perdendo però la posizione di anzianità rispetto a coloro che ottennero in precedenza la nomina definitiva, ovvero saranno licenziati.

L'impiegato in prova licenziato non ha diritto ad alcun indennizzo.

¹⁵ Per l'accesso alla magistratura della Corte, vedi, ora, l'art. 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345. Vedi, anche, la nota 4 all'art. 1

¹⁶ Abrogato dall'art. 42, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

¹⁷ La qualifica di aiuto referendario è stata soppressa all'art. 10, L. 21 marzo 1953, n. 161. Vedi, ora, la nota 4 all'art. 1 e l'art. 10, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

¹⁸ Per il personale dei soppressi gruppi B e C, vedi la nota 11 all'art. 4

¹⁹ Ora applicati giunti in virtù dell'art. 180, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

14. Al personale in servizio di prova sono corrisposti gli assegni e le indennità temporanee mensili nei limiti stabiliti per il personale in prova delle altre amministrazioni dello Stato.

15. Il personale in prova, al momento in cui inizia il servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al segretario generale o ad un suo delegato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della data promessa è redatto apposito verbale, da conservarsi negli atti personali dell'impiegato, al quale ne è consegnata copia.

La formula della promessa solenne è quella stabilita dall'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960²⁰; la promessa non si ripete nel caso di passaggio da una ad altra categoria del personale della Corte o di provenienza da altra amministrazione.

16. Non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti relative al periodo di prova, in tutti i casi nei quali ne sia stabilita l'esenzione per la nomina ad impiego dello Stato.

17. L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile al posto di ruolo, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento davanti al presidente o ad un suo delegato, con l'assistenza di due testimoni.

La formula del giuramento è quella stabilita dall'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960²¹.

I vice-referendari nominati referendari debbono rinnovare il giuramento²².

Del prestato giuramento è redatto apposito verbale da conservarsi negli atti personali dell'impiegato, al quale ne è consegnata copia. Di esso è fatta menzione nello stato matricolare.

18. Per ogni magistrato ed impiegato è tenuto, presso il segretariato generale, uno stato matricolare conforme al modello annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960²³.

Il magistrato e l'impiegato hanno l'obbligo di comunicare al segretario generale tutte le variazioni che avvengano nel loro stato di famiglia, e di produrre i relativi documenti.

Capo II

Gerarchia. Anzianità

20. Sono applicabili, per quanto riguarda la gerarchia e l'anzianità, le norme stabilite dall'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960²⁴.

21. Nel mese di marzo di ogni anno, il presidente della Corte provvede alla pubblicazione dei ruoli di anzianità dei magistrati e degli impiegati secondo la situazione al 1° gennaio: della pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità, i magistrati e gli impiegati possono, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentare reclamo al presidente, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il consiglio di amministrazione.

22. Qualsiasi comunicazione o istanza del magistrato e dell'impiegato al presidente o al segretario generale deve essere sempre inoltrata per via gerarchica.

Le comunicazioni od istanze trasmesse direttamente sono respinte.

²⁰ Recava disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. Vedi, ora, l'art. 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

²¹ Recava disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. Vedi, ora, l'art. 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

²² La norma deve ritenersi abrogata, per effetto dell'art. 10, L. 21 marzo 1953, n. 161, che ha unificato la carriera di concetto con quella di magistratura, e dell'art. 10, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, che ha soppresso la qualifica di vice-referendario.

²³ Revocava disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

19. La nomina dell'impiegato di ruolo o in prova, quando questi, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno dell'assunzione.

²⁴ Vedi, ora, l'art. 15, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Tuttavia il magistrato e l'impiegato hanno diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al presidente, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza non estranee ai rapporti di impiego. Tali pieghi devono essere inoltrati di ufficio senza indugio.